

e dei suoi diritti, ma anche quella relativa agli obblighi patrimoniali assunti dallo sposo, effettivamente consegnati poi all'atto della *traditio*, a guisa di esplicito riconoscimento dei diritti morali e materiali della sposa, divenuti ormai il segno del matrimonio legittimo (*iustitia matrimonii*).

Non sostanzialmente diversi, per quanto sprovvisti delle forme singolari germaniche, risultavano ormai i matrimoni presso la popolazione romana. Anche per essa, alla cerimonia degli sponsali (*sponsalia*), destinati a fissare le basi morali ed economiche del futuro consorzio e celebrati con forme solenni, quali le consegne delle arre, il bacio (*osculum interveniens*), pur produttivi di certe conseguenze giuridiche, seguì l'atto nuziale (*dies nuptiarum*), solennemente celebrato davanti ai parenti e ai vicini, e alla sua volta seguito dalle pubbliche formalità dei festeggiamenti per l'accompagnamento alla casa maritale (*transductio ad domum*). La scarsa certezza del diritto induceva a circondare questi atti con più frequente contorno di formalità, e ormai l'uso di fissare penalità negli sponsali, proibito da Giustiniano, si era generalizzato, dando a queste formalità un valore giuridico più preciso. Tutto ciò contribuiva ad adattare più intimamente, in una forma unica, il matrimonio longobardo e il matrimonio romano. Questa fusione avvenne negli ultimi secoli dell'età romano-barbarica.

Il matrimonio, allora, consiste pur sempre nel doppio atto degli sponsali e della consegna della sposa; ma, guadagnando terreno l'intervento della donna come parte attiva del negozio, la *desponsatio* diventa, da parte del padre o del mundoaldo, una semplice promessa del fatto altrui, mentre la base dell'unione si sposta sul consenso, liberamente prestato dalla donna, e la *traditio* si compie mediante segni o cerimonie, che rendono manifesto tale consenso nella costituzione del matrimonio. Elemento nuovo, ma comune a tutti